



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona, 6 giugno 2014

Pagina 1

decreto n. 33

oggetto Applicazione della sospensione di diritto del Vicepresidente della Giunta provinciale e assessore alle "politiche del settore faunistico (caccia e pesca) e ambiente"

decisione Il sottoscritto Presidente¹:

1. applica la sospensione di diritto del signor Fabio Venturi, nato [REDACTED], [REDACTED], dalla carica conferita con decreto n. 39 del 21 aprile 2010, di Vicepresidente della Giunta provinciale, con delega, quale assessore, al seguente settore dell'amministrazione: "politiche del settore faunistico (caccia e pesca) e ambiente";

motivazione L'articolo 11² del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235³, stabilisce che sono sospesi di diritto dalle cariche di "presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, (...)" coloro i quali hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati dall'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto 235/2013 come causa di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

Fra i delitti enumerati dalla disposizione in parola, rientra anche la fattispecie prevista dall'articolo 326 del codice penale: "rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio".

La Legge, in particolare, prevede la seguente procedura:

- la cancelleria del tribunale o la segreteria del pubblico ministero comunica i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione al Prefetto;
- quest'ultimo, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

Il Prefetto di Verona, con nota trasmessa via PEC il 5 giugno 2014, alle ore 17.34, acquisita al protocollo provinciale in data odierna al numero 58131, ha trasmesso il decreto prefettizio prot. W.A. n. 16071/14-1458/09 del 5 giugno 2014 concernente l'oggetto "Amministrazione Provinciale di Verona. Sospensione di Assessore dalla

¹ articolo 46 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

² "Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità"

³ "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"



PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente

carica”.

Il decreto prefettizio - richiamata la trasmissione, a cura del Tribunale di Verona, del dispositivo della sentenza di condanna del sig. Fabio Venturi *“alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio previsto dall'art. 326 c.p.”* -, ha accertato *“che il predetto reato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 235/2012 è causa di sospensione di diritto dalla carica di Assessore provinciale (...)”*.

Con decreto, n. 39 del 21 aprile 2010, ho provveduto a nominare Vicepresidente il sig. Fabio Venturi, con delega di sovrintendere al settore dell'amministrazione *“politiche del settore faunistico (caccia e pesca) e ambiente”*.

In ragione delle disposizioni innanzi richiamate e dell'accertamento svolto dalla Prefettura mi è d'obbligo applicare la sospensione prevista dalla Legge.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del menzionato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, *“La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto”*.

Il presente atto non richiede ulteriore motivazione, trattandosi di mera attuazione a previsioni di legge che non consentono alcun giudizio gestionale o politico, e sostanziandosi, quindi, in un *“atto dovuto”*.

avvertenze

Nessuna modifica è apportata a nomine e deleghe non interessate espressamente dal presente atto, che per la parte in questione mi riservo di riattribuire con successivo Decreto.

La sospensione ha la durata prevista dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 235/2012, salvo che nel frattempo non intervenga cessazione dalla carica, fra l'altro già prevista dalla Legge n. 56/2014 in ragione del nuovo regime istituzionale delle Province.

comunicazioni e
 precisazioni

La sospensione dalla carica, stante la sua natura automatica, ha decorrenza immediata, e dispongo che ne venga data comunicazione all'interessato.

Giovanni Mizzi